

II

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria)

DECISIONI

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 3 giugno 2008

che autorizza il Portogallo ad applicare un'aliquota di accisa ridotta alla birra prodotta localmente nella regione autonoma di Madera

(2008/417/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 299, paragrafo 2, secondo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Con domanda del 30 maggio 2007 il Portogallo ha chiesto, in riferimento all'articolo 299, paragrafo 2 del trattato, una deroga all'articolo 90 dello stesso al fine di applicare un'aliquota di accisa inferiore all'aliquota nazionale, fissata a norma della direttiva 92/84/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche ⁽²⁾, alla birra prodotta a Madera quando la produzione annuale della birreria non supera 300 000 ettolitri. La produzione superiore a 200 000 ettolitri può beneficiare dell'aliquota ridotta solo se è consumata localmente.
- (2) A giustificazione della domanda, il Portogallo ha spiegato che le possibilità offerte dall'articolo 4 della direttiva

92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche ⁽³⁾, non sono sufficienti a compensare gli svantaggi cui devono far fronte le birrerie di Madera a causa della lontananza, della discontinuità geografica e delle dimensioni limitate del mercato locale. Ai sensi di tale articolo, le birrerie la cui produzione annuale di birra non supera 200 000 ettolitri possono beneficiare di aliquote di accisa ridotte, purché queste aliquote non siano inferiori di oltre il 50 % all'aliquota nazionale normale. Il Portogallo si è avvalso di tale disposizione applicando una riduzione del 50 % alle birrerie la cui produzione annuale non supera 200 000 ettolitri. Tuttavia, ciò non significa che le birrerie situate a Madera che raggiungano una produzione superiore a tale soglia sarebbero in grado di far fronte alla concorrenza delle birre provenienti dal Portogallo continentale (o dall'Europa continentale). La loro quota del mercato locale continuerebbe a diminuire a seguito della forte concorrenza delle birre straniere e dei costi supplementari legati alla lontananza che esse dovrebbero sostenere per mantenere un elevato livello di scorte e per trasportare materie prime e materiali secondari e di confezionamento dal Portogallo continentale. Pertanto, anche se, una volta raggiunta la produzione annuale di 200 000 ettolitri, queste birrerie non corrispondono più alla definizione di «piccole» dell'articolo 4 della direttiva 92/83/CEE, esse continueranno ad esserlo rispetto alle grandi birrerie nazionali e multinazionali con cui sono in concorrenza. Per garantire la sopravvivenza dell'industria locale è pertanto essenziale che le birrerie possano beneficiare di un'aliquota ridotta quando la loro produzione annuale supera i 200 000 ettolitri, restando tuttavia inferiore a 300 000 ettolitri.

⁽¹⁾ Parere dell'11 aprile 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU L 316 del 31.10.1992, pag. 29.

⁽³⁾ GU L 316 del 31.10.1992, pag. 21. Direttiva modificata dall'atto di adesione del 2005.

- (3) Il Portogallo chiede pertanto di poter applicare un'aliquota ridotta, pari al 50 % dell'aliquota nazionale normale, alla birra prodotta da birrerie indipendenti situate a Madera la cui produzione annuale non supera 300 000 ettolitri. Quando tuttavia la produzione annuale supera 200 000 ettolitri, il diritto a un'aliquota ridotta per i quantitativi superiori a tale soglia si applicherà unicamente alla birra consumata a Madera.
- (4) Da un esame approfondito della situazione è emerso che, per mantenere un'industria della birra nella regione ultraperiferica di Madera, è essenziale accogliere la richiesta del Portogallo. È chiaro che, nelle circostanze del caso e nel rispetto delle pertinenti condizioni, l'estensione della riduzione di imposta porrà l'industria della birra di Madera su un piano di parità con i suoi concorrenti del Portogallo continentale e degli altri Stati membri. I benefici fiscali ottenuti si limiteranno a compensare i costi supplementari dovuti alla lontananza dell'industria locale.
- (5) Per non pregiudicare il mercato unico, il diritto ad un'aliquota ridotta per la parte della produzione che supera 200 000 ettolitri dovrebbe applicarsi unicamente alla birra prodotta e consumata a Madera.
- (6) Se la deroga all'articolo 90 del trattato chiesta dal Portogallo è indispensabile per assicurare lo sviluppo della regione ultraperiferica di Madera, è tuttavia necessario fissare anche una data limite per l'applicazione delle deroghe fiscali. È ugualmente importante assicurare che gli operatori economici locali dispongano del clima di sicurezza giuridica necessario per lo sviluppo delle loro attività commerciali. È opportuno pertanto concedere la deroga per un periodo di sei anni.
- (7) È inoltre opportuna la presentazione di una relazione intermedia, su cui la Commissione possa basarsi per valutare se le condizioni che giustificano la concessione della deroga continuano ad essere soddisfatte.
- (8) Le misure di cui alla presente decisione lasciano impregiudicata l'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all'articolo 90 del trattato, il Portogallo è autorizzato ad applicare un'aliquota di accisa inferiore all'aliquota nazionale, fissata a norma della direttiva 92/84/CEE, alla birra prodotta nella regione autonoma di Madera da birrerie indipendenti situate in tale regione la cui produzione annuale non superi 300 000 ettolitri. La parte della produzione annuale che superi 200 000 ettolitri può beneficiare dell'aliquota ridotta solo se è consumata localmente a Madera.

Per «birreria indipendente» si intende una birreria che sia legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi birreria, che utilizzi impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altra birreria e che non operi sotto licenza. Tuttavia, se due o più piccole birrerie cooperano e la somma della loro produzione annuale non supera 300 000 ettolitri, esse possono essere considerate come un'unica impresa indipendente.

L'aliquota di accisa ridotta, che può scendere al di sotto dell'aliquota minima, non è inferiore di oltre il 50 % all'aliquota di accisa nazionale normale applicata in Portogallo.

Articolo 2

Entro il 31 dicembre 2010 il Portogallo trasmette alla Commissione una relazione che le consenta di valutare la persistenza dei motivi che hanno giustificato la deroga prevista nell'articolo 1.

Articolo 3

La presente decisione si applica fino al 31 dicembre 2013.

Articolo 4

La Repubblica del Portogallo è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 3 giugno 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

A. BAJUK